



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 135	Oggetto: Atto di indirizzo in merito alla rideterminazione delle istanze di condono presentate ai sensi della L.N.47/85.
Data 17/11/2014	

L'anno DuemilaQUATTORDICI, il giorno 17 del mese di novembre alle ore 19.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza ed assenza dei Sigg.

MEMBRI DELLA GIUNTA	CARICA	FIRMA
ACCORDINO MARCELLO	SINDACO	
COLAGROSSI PIETRO	ASSESSORE	
SORDI DANILLO	ASSESSORE	
BERTOLDO FABIO	ASSESSORE	
SALVATI FABIOLA	ASSESSORE	

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Glonfoni Daniela

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il d.lgs 18 agosto 2000 n.267;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

PREMESSO che sulla predetta proposta di deliberazione:

il responsabile del servizio interessato, ha espresso il seguente parere per quanto concerne la regolarità tecnica come segue:

+ Favorevole
non favorevole

note _____

il responsabile del servizio finanze e controllo, ha espresso parere per quanto concerne la regolarità contabile come segue:

→ Favorevole
non favorevole

note _____

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ad unanimità di voti espressi nelle consuete forme di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta deliberativa nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento”;

Successivamente sentito il Presidente:

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A


Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.L.vo 18/8/2000, n. 267.



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ASSISTO PROPONENTE	UFFICIO PROPONENTE	SERVIZIO INTERESSATO
OGGETTO	OGGETTO: Atto di indirizzo in merito alla rideterminazione delle istanze di condono presentate ai sensi della L.N.47/85.	
Ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18/8/2000, n. 267.-		
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	Per quanto concerne la regolarità Tecnica esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario Note _____ Data <u>17/11/14</u> <p style="text-align: right;">Il Responsabile (Arch. Enrico Bonuccelli)</p> 	
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario Note _____ Data _____ <p style="text-align: right;">Il Responsabile dell'Area B finanze e controllo (dott. Enrico Mastrocinque)</p>	

AREA DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

Atto di indirizzo in merito alla rideterminazione delle istanze di condono presentate ai sensi della L.N.47/85.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la definizione delle istanze di condono edilizio è di fondamentale importanza in quanto incide sull'intera attività dell'amministrazione comunale sotto il profilo della programmazione, sotto il profilo della pianificazione, ma soprattutto sotto il profilo degli investimenti nelle opere di urbanizzazione oltre che per la gestione delle funzioni connesse alla gestione economica e finanziaria delle risorse dell'Ente;

DATO ATTO

- che con deliberazione della G.C: n.343/89 e n.268/90 e n.11/92 il Comune di Galliciano nel Lazio ha deciso di affidare all'esterno la trattazione delle istanze di condono edilizio di cui alle leggi 47/85 e 724/94, nell'ambito di progetto finanziato dalla Provincia di Roma, alla coop. Unitarch rappresentata dall'Arch.Enrico Giusto;
- che rispetto al suddetto affidamento a seguito di una ricognizione puntuale alla data del 2008 risultavano giacenti moltissime domande di condono edilizio;

SPECIFICATO che con deliberazioni G.C. n.53/2008 e successive modifiche ed integrazioni veniva assunta la decisione di internalizzare la trattazione delle domande di che trattasi nell'ambito di un progetto incentivante a favore del personale comunale impiegato nell'area Urbanistica e territorio, ufficio edilizia privata;

VISTO che il suddetto ufficio dopo dettagliata revisione di tutte le domande sospese, ha potuto constatare che molte giungeranno alla loro definitiva conclusione a ben oltre trent'anni dalla loro trattazione e comunque ben oltre i termini stabiliti dalle diverse normative che nel tempo si sono succedute;

CONSIDERATO

- che i titolari degli immobili cui fanno riferimento le predette domande pagano da sempre le imposte comunali connesse al possesso dell'immobile stesso;
- che nel caso in cui le predette conclusioni fossero state rispettose dei suddetti termini, con l'entrata in vigore del secondo condono edilizio (legge 724/94), in caso di esito negativo, molti cittadini avrebbero potuto presentare l'istanza di sanatoria in virtù della sopravvenuta normativa;
- che al contrario alla data di entrata in vigore del secondo condono edilizio (legge 724/94) molte istanze presentate ai sensi della legge 47/85 non erano state ancora riscontrate, se non addirittura ancora istruite;
- che la tardiva definizione delle istanze di condono ai sensi della legge 47/85 ha determinato l'impossibilità per il richiedente di presentare una nuova istanza ai sensi della legge 724/94;

CONSIDERATO che l'art.39 della legge 724/94 prevedeva espressamente la possibilità di presentare un'istanza di rideterminazione per quelle domande di condono per le quali era già stato espressamente pronunciato un provvedimento di diniego, ma fissava un periodo temporale breve e predeterminato ed in ogni caso il legislatore non avrebbe potuto prevedere la perdurante inerzia delle amministrazioni comunali;

PRESO ATTO nello specifico che mediante l'aggiunta del comma 10-bis all'art. 39 (introdotto con l'art. 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si accordava a tutti gli interessati la possibilità di superare il nuovo termine per la definizione agevolata delle violazioni edilizie, previsto dall'art. 39, comma 4, della legge n. 724 del 1994,) ma il beneficio della sanatoria e' stato accompagnato da una precisa volontà di circoscrivere ulteriormente il termine decadenziale della domanda di concessione in sanatoria "entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore" della legge (art. 2, comma 38, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), con una immediata integrazione (art. 10, comma 5-bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669

recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997", modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30) con la quale si è stabilito che il termine di sessanta giorni per presentare, a pena di decadenza, la domanda di rideterminazione sulla base delle nuove norme, era indipendente dalla notifica del provvedimento di diniego ex legge n. 47 del 1985, decorrendo dalla entrata in vigore della suddetta legge

RILEVATO peraltro che la definizione dei condoni edilizi è presupposto

- per esercitare in maniera incisiva i poteri di repressione dell'abusivismo edilizio;
- per addivenire alla definizione di tutte le istanze pendenti sia per dare certezza alle situazioni giuridiche sia per introitare alle casse del Comune le somme dovute a titolo di oneri concessori, diritti di segreteria e conguaglio oblazione;
- per assoggettare gli immobili al corretto regime fiscale da applicare agli stessi

RITENUTO che in relazione a quanto sopra non appare irragionevole stabilire che laddove l'istruttoria della domanda di condono edilizio ai sensi della legge 47/85 sia destinato a concludersi con un diniego connesso al mancato completamento delle opere entro il termine stabilito dal legislatore (31.10.1983) e non anche per espressa incompatibilità urbanistica-ambientale, possa essere consentita una rivalutazione della domanda di condono ai sensi della legge 724/94 in virtù del ritardo in cui è occorso il Comune nella definizione della domanda di condono a suo tempo presentata;

PRESO ATTO che la suddetta soluzione, volta a consentire la rivalutazione delle istanze o più precisamente l'applicazione estensiva della possibilità di valutare le domande di condono da ultimo descritte ai sensi della legge 724/94 non è contra legem e soprattutto appare ragionevole (perché con ciò l'Ente può procedere all'incasso delle rimanenti somme dovute nonché di regolarizzare le posizioni di ciascuno ai fini della riscossione delle imposte comunali) ed opportuna (perché con ciò l'Ente, applica una soluzione amministrativa che è il risultato della ponderazione di contrapposti interessi);

EVIDENZIATO inoltre che non adottando una siffatta soluzione l'Ente potrebbe trovarsi esposto

- ad un considerevole numero di ricorsi avverso gli eventuali provvedimenti di diniego del condono ai sensi della legge 47/85, con contestuale richieste di risarcimento del danno collegato al fatto che il ritardo nella definizione della domanda di condono edilizio ne ha impedito la possibilità di presentare un'ulteriore istanza ai sensi della legge 724/94;
- ad un ingiustificato danno economico a carico delle casse comunali connesso all'eventuale restituzione delle somme relative agli oneri già versati senz'altro pretesa da tutti quanti interessati dai predetti dinieghi;

RITENUTO dunque esprimere apposito indirizzo politico amministrativo nei confronti dell'area Urbanistica e territorio servizio edilizia privato, ufficio condoni edilizi affinché le istanze di condono presentate ai sensi della legge 47/85, già definite con provvedimento di rigetto ovvero non ancora definite ma con un esito istruttorio negativo, motivati con riferimento alla violazione del termine previsto dal legislatore (31.10.1983) e non anche per espressa incompatibilità urbanistica-ambientale possano essere rivalutate secondo la disciplina dettata dalla legge n.724/94.

VISTA la legge n.241/90 s.m.i

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs n°267/2000;


DELIBERA

- 1) Di **Richiamare** la premessa narrativa da considerare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di **esprimere l'indirizzo politico amministrativo** nei confronti dell'area Urbanistica e territorio servizio edilizia privato, ufficio condoni edilizi affinché le istanze di condono

presentate ai sensi della legge 47/85, già definite con provvedimento di rigetto ovvero non ancora definite ma con un esito istruttorio negativo, motivati con riferimento alla violazione del termine previsto dal legislatore (31.10.1983) e non anche per espressa incompatibilità urbanistica-ambientale possano essere rivalutate secondo la disciplina dettata dalla legge n.724/94.

- 3) Di **disporre** che la suddetta rivalutazione sia comunque effettuata ad iniziativa della parte interessata, che potrà richiedere la rivalutazione entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego adottato dopo la pubblicazione della presente deliberazione ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio della presente deliberazione per le istanze concluse con un provvedimento finale di diniego prima della data di pubblicazione della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto


Il Presidente
Marcello ACCORDINO


Il Segretario Comunale
Dr. Glonfoni Daniela

Rep.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi _____ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al _____ ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente all'affissione all'albo copia della stessa è stata trasmessa con nota prot. N.del.....ai Consiglieri Capo Gruppo in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Li, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Glonfoni Daniela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell' art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Glonfoni Daniela